

# REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 92 del 29/12/2020)

## **Indice**

Premessa

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 – Destinatari

Art. 4 – Modalità e tipologie di Affidamento Familiare

Art. 5 – Compiti del Servizio Sociale Professionale

Art. 6 – Durata dell’Affidamento

Art. 7 – Criteri per l’erogazione del contributo economico

Art. 8 – Copertura assicurativa

Art. 9 – Trattamento dati personali

Art. 10 – Disposizioni finali

## **Premessa**

Il Comune di San Benedetto del Tronto, nel rispetto dei diritti dell'infanzia, garantisce al minore di vivere e crescere nell'ambito della propria famiglia. A tale scopo, attuerà tramite il Servizio Sociale Professionale tutti gli interventi necessari al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento del ruolo educativo-assistenziale nell'interesse del minore, attraverso la predisposizione di un progetto di sostegno delle capacità genitoriali, che può comprendere:

- Assistenza domiciliare;
- Servizio Educativo territoriale
- Colloqui di sostegno psico-sociale alla coppia genitoriale ed alla famiglia allargata
- Erogazione di contributi economici

L'amministrazione Comunale, nel caso in cui tutti gli interventi di aiuto e sostegno attivati non abbiano portato ad un miglioramento e il minore continui ad essere temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita, educazione ed istruzione, promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale della comunità.

## **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le attività del Comune di San Benedetto del Tronto relativamente all'affidamento Familiare.

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.

## **Art. 2 Principi generali**

L'affidamento familiare è un intervento temporaneo rivolto soprattutto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell'educazione dei figli.

L'istituto dell'affidamento familiare ha un duplice obiettivo: prioritariamente quello di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico qualora la sua famiglia si trovi nell'impossibilità di assicurarlo e, contestualmente, di offrire la possibilità al nucleo familiare di superare le proprie difficoltà.

L'affido familiare ha una valenza quindi, preventiva in situazioni non necessariamente di forte difficoltà familiare o sociale già conclamate, sia riparativa in situazioni di crisi.

Il Servizio Sociale Professionale, di norma, privilegia l'accoglienza di un minore per singola famiglia affidataria. Nel caso di fratelli dovrà essere privilegiato l'inserimento degli stessi presso la stessa famiglia affidataria; ove questo non sia possibile, i servizi incaricati (Centro Affidi e servizi sociali territorialmente competenti) si impegneranno a garantire la continuità relazionale tra i minori.

### Art. 3 Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente regolamento i minori e le famiglie residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto, di cittadinanza italiana o straniera (in regola con il permesso o carta di soggiorno).

**Il minore:** Il minore è il soggetto principale dell'affido. Obiettivo primario dell'affidamento familiare è il rientro del minore nella sua famiglia. Il suo temporaneo collocamento al di fuori della propria famiglia deve avvenire tramite interventi che, integrando o sostituendo temporaneamente la famiglia, offrano al bambino cure e attenzioni adeguate, il supporto di figure capaci di permettere lo sviluppo di relazioni significative sul piano affettivo ed educativo e uno spazio in cui elaborare un progetto per il futuro. Il minore ha diritto, in tutte le procedure che lo riguardano, ad essere informato e ad esprimere la propria opinione in considerazione dell'età, della sua capacità di discernimento e del suo superiore interesse.

**La famiglia naturale:** Il Servizio Sociale Professionale, in collaborazione con gli altri servizi territoriali, si impegna a sostenere la famiglia d'origine del minore e a stimolarne la collaborazione, attraverso la stesura di un Progetto, con lo scopo di consentire il rientro in famiglia del minore per il quale si è attivato l'Affidamento.

Le famiglie di origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

**La famiglia affidataria:** E' compito della famiglia affidataria mantenere, educare ed istruire il minore affidatole, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale, i Servizi Territoriali e dove possibile con la famiglia d'origine.

L'ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona eroga alla famiglia affidataria, indipendentemente dalle sue condizioni di reddito, un contributo fisso mensile, stabilito dal presente Regolamento all'art. n. 7, quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto. Gli affidatari assicurano la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e circa le notizie relative alla famiglia naturale, di cui sono a conoscenza in virtù del servizio prestato e della vicinanza con il minore stesso. Inoltre, si impegnano ad evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia naturale del minore.

Si sottolinea che la famiglia affidataria non si sostituisce alla famiglia naturale del minore, ma la affianca e la integra, cercando di agevolare i rapporti tra questa ed il minore.

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili e/o inseriti in appositi elenchi territoriali.

Il Servizio Sociale Professionale deve accertare la presenza di alcuni requisiti fondamentali della famiglia affidataria:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia d'origine;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

L'età degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore.

#### **Art. 4 Modalità e tipologie di Affidamento Familiare**

A seconda del tipo di provvedimento adottato, l'intervento di affidamento familiare si distingue in:

**Affidamento consensuale:** tale tipo di affido è disposto dal Servizio Sociale Professionale territorialmente competente del minore, previo consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore e sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

In questo caso, il Servizio Sociale Professionale sottopone il progetto di Affidamento Familiare al Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore, che rende esecutivo il provvedimento con decreto.

**Affidamento giudiziario:** tale tipo di affido si realizza in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, indipendentemente dal consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore, che si avvale dei servizi sociali dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

A seconda della sussistenza o meno di un legame di consanguineità tra il minore e gli affidatari, l'intervento di affidamento familiare si distingue in:

**Affidamento eterofamiliare:** quando il minore viene affidato a soggetti che non hanno legami di consanguineità con la sua famiglia d'origine.

**Affidamento intrafamiliare:** quando il minore viene affidato a parenti entro il quarto grado. Non sono oggetto di interventi di protezione e tutela da parte dei servizi sociali gli affidi intrafamiliari in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, affidino spontaneamente il proprio figlio ad un parente entro il quarto grado e non si rilevino elementi di rischio e di pregiudizio: in questo caso i servizi sociali non sono tenuti ad attivare alcuna forma di sostegno.

A seconda delle modalità dell'affidamento familiare, l'intervento si distingue in:

**Affidamento familiare residenziale:** quando il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria e mantiene rapporti periodici con la famiglia di origine, tenuto conto delle disposizioni dell'autorità competente ed in relazione al progetto educativo individuale.

**Affidamento semi-residenziale:** quando il minore non vive stabilmente con la famiglia affidataria, ma trascorre con loro parte del suo tempo.

**Affidamento familiare diurno-part-time (famiglia d'appoggio):** quando il minore trascorre l'intera giornata con gli affidatari, rientrando la sera dai suoi genitori. Questa tipologia comprende il sostegno al minore anche o solo per alcune ore della giornata (per esempio nel pomeriggio per il sostegno nei compiti scolastici, seguendolo nelle attività di gioco e nel suo tempo libero).

**Affidamento a rischio giuridico:** è disposto dal Tribunale per i Minorenni nei casi in cui è stata aperta una procedura di adottabilità che non risulta ancora definitiva. In questi casi, il minore viene affidati ad una famiglia con i requisiti per l'eventuale adozione.

### **Art. 5 Compiti del Servizio Sociale Professionale**

Il Servizio Sociale Professionale dell'Ente Locale è titolare della presa in carico del minore e della sua famiglia; l'Assistente Sociale ha la responsabilità della "regia" del progetto individuale, con l'impegno di facilitare l'apporto integrato delle altre competenze professionali necessarie per lo sviluppo del percorso socio-assistenziale.

Per quanto riguarda nello specifico il progetto di affidamento rivolto al minore e al suo nucleo familiare, l'Assistente Sociale avrà cura di formulare la richiesta di affidamento, vigilare e aggiornare la competente Autorità Giudiziaria, in ciascuna fase del progetto, qualora ne valuti necessario l'intervento.

Il Servizio Sociale Professionale ha il compito di:

- promuovere, in collaborazione con i servizi preposti, iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione alle tematiche dell'affido, al fine di reperire famiglie e/o singoli disponibili ad accogliere minori in affidamento familiare;
- individuare e conoscere, in collaborazione con i servizi preposti, famiglie e persone singole in possesso dei requisiti per l'affidamento;
- sostenere ed affiancare le famiglie che accolgono minori in affidamento;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi concordati;
- collaborare con i gruppi che si occupano di affidamento, presenti sul territorio;
- tenersi costantemente aggiornati ed informati sulle tematiche relative al disagio dei minori ed alle tematiche dell'affido;
- predisporre gli atti amministrativi per attuare gli affidamenti familiari (formalizzare l'affidamento attraverso la sottoscrizione di un accordo di affido, erogare, se necessario, una somma di denaro mensile a favore degli affidatari, stipulare un contratto di assicurazione...).

Nell'individuare le famiglie affidatarie, si esperirà preventivamente apposita indagine tra i parenti del minore, entro il quarto grado, anche se non abbiano presentato apposita istanza di affidamento, e sempre che abbiano i requisiti fondamentali, di cui l'art. 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 6 Durata e conclusione dell'Affidamento**

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.

Secondo la Legge 28/03/2001, n. 149, il periodo di affidamento non può superare la durata di 24 mesi dall'inizio.

Su richiesta dei servizi, qualora l'affidamento dovesse proseguire per una durata superiore, in quanto la sospensione recherebbe pregiudizio al minore, il Tribunale per i Minorenni può disporre la proroga.

#### **Art. 7 Criteri per l'erogazione del contributo economico**

La Giunta comunale definisce ogni anno la quota di contributo da erogare. Di norma, tale valore non dovrà essere inferiore all'80% del parametro base di riferimento annuale definito dalla Regione Marche.

La famiglia affidataria eterofamiliare che accoglie un minore, ha diritto a ricevere, salvo esplicita rinuncia, un contributo economico mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche, per sostenere le spese di mantenimento.

Qualora ricorrano esigenze particolari, l'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona, può concedere un contributo straordinario il cui importo, verrà determinato in relazione alla gravità delle esigenze impreviste ed imprevedibili del minore, che siano tali da incidere gravemente sulla condizione economica dell'affidatario.

Per gli affidamenti intrafamiliari, il contributo economico viene erogato sulla base del 50% del "parametro base di riferimento" comunicato annualmente dalla Regione Marche. A seconda della capacità economica dei familiari affidatari, espressa dalla certificazione ISEE in corso di validità, lo stesso potrà essere incrementato così come riportato nella seguente tabella:

<b>valore ISEE del nucleo familiare</b>	<b>Ammontare del contributo</b>
Inferiore o pari a € 10.632,94	Intero importo pari al contributo previsto per gli affidi etero-familiari
Compreso tra € 10.632,95 a € 16.500,00	66,667% dell'intero importo pari al contributo previsto per gli affidi etero-familiari
Superiore a € 16.500,01	50% del parametro base regionale

Il contributo economico per gli affidamenti diurni intra ed etero familiari parziale viene erogato mensilmente, secondo i seguenti parametri:

Diurno con pasto	50% del parametro base di riferimento
Diurno senza pasto	30% del parametro base di riferimento
Residenziale saltuario	70% del parametro base di riferimento

Ogni intervento summenzionato deve essere espressamente e formalmente richiesto, annualmente, dalla famiglia affidataria, preferibilmente entro la fine del mese di gennaio dell'anno per il quale lo si richiede.

#### **Art. 8 Copertura assicurativa**

Il Comune di San Benedetto del Tronto provvede a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di danni fisici o materiali dei quali può essere vittima il minore in affidamento o che lo stesso può arrecare a terzi nel corso dell'affidamento familiare.

#### **Art. 9 Trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi, in conformità con le normative sulla privacy (*Decreto legislativo 196/03*). Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possano venire a conoscenza di dati personali, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilito dall'art. 28 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

I destinatari del Servizio di Affidamento Familiare dovranno rilasciare una dichiarazione di assenso all'uso dei dati personali, per i fini sopra esposti.

#### **Art. 10 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto ed agli altri Atti e Regolamenti dell'Ente Gestore.